



CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO, PREVISTO DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DELLA REGIONE UMBRIA MEDIANTE PROPOSTE A INIZIATIVA PRIVATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.

AVVISO PUBBLICO PER LA SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE A INIZIATIVA PRIVATA (*ex art. 193, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*)

## **Chiarimenti ai quesiti formulati dagli operatori economici**

(*"Punto II.C – richieste di chiarimenti"* dell'Avviso pubblicato in data 19/7/2024)

Aggiornamento del 25/10/2024

**Quesito n. 1 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 1b ultimo capoverso" viene prevista la possibilità di predisporre dei *sub*-PEF in relazione ai flussi di ricavi afferenti alla componente non soggetta alle condizioni del MTR. Si richiede di indicare e specificare quali siano i flussi di ricavi non soggetti a MTR (oltre il teleriscaldamento indicato come esempio).**

**Risposta.** Fermo restando che è compito del Promotore valutare gli aspetti contenutistici del PEF che meglio si adattano alla specifica Proposta presentata, si evidenzia come eventuali *sub*-PEF possono essere utili per assicurare trasparenza nella costruzione del PEF di Proposta. L'opzione del *sub*-PEF può essere un valido supporto conoscitivo nel caso in cui vi siano due o più aree strategiche d'affari che contribuiscono all'ammortamento dell'investimento oppure nel caso in cui si prevedano progettualità ancillari, che per loro natura non rientrano nella pianificazione dei flussi operata in sede di programmazione regionale ai sensi di MTR Impianti (Delibera ARERA n. 363/2021 come modificata dalla Delibera ARERA 7/2024). Si ribadisce, pertanto, che è onere del Promotore valutare se e come può essere opportuno strutturare un PEF utilizzando eventuali *sub*-PEF da consolidare.

**Quesito n. 2 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 2a" tra le ipotesi di costruzione del PEF per quanto concerne il tema inflazione si cita *"la tariffa dovrà essere adeguata solo in parte all'inflazione, per la quota deputata alla copertura dei costi di gestione e per assicurazione il mantenimento del potere d'acquisto dei dividendi."* Considerando che il metodo MTR prevede l'applicazione di deflatori al capitale investito (es. investimenti di realizzazione e manutenzioni capitalizzabili), si chiede conferma che l'inflazione (intesa come deflatori) sarà applicata anche ai costi di investimento; altresì si chiede di chiarire a quali elementi sarà da applicare l'inflazione.**

**Risposta.** Essendo il progetto "*greenfield*" (nuovo impianto), che implica un investimento significativo nella fase iniziale del progetto, e non durante la vita stessa dello stesso, si considera erroneo applicare una rivalutazione al 100% della tariffa. Così facendo si esporrebbe il concessionario e gli utenti a un eccessivo rischio di inflazione, in considerazione del fatto che l'inflazione stimata potrebbe essere diversa da quella effettiva. In ogni caso, essendo l'investimento realizzato collocato in un momento ben preciso, esso non richiede, per la sua corretta remunerazione, la rivalutazione della correlata componente di tariffa, come invece accade nel caso di investimenti continuativi su un *asset "brownfield"*. In tal senso l'applicazione di MTR, nel rispetto delle specifiche prescrizioni regolatorie, potrà essere temperata (nella sua componente di pieno riconoscimento dei costi) in considerazione delle valutazioni sopra esposte.

**Quesito n. 3 - Con riferimento al PEF che ogni promotore dovrà presentare, al fine di rendere oggettivamente comparabili le proposte stesse, si ritiene auspicabile la possibilità di avere da parte dell'Ente quanto di seguito riportato:**

- scenario prezzo energia elettrica, ai fini della comparazione delle proposte;
- scenario ETS, con l'obiettivo di sterilizzare l'effetto prezzo sulle tariffe oggetto di comparazione, considerando che scenari differenti generano tariffe diverse che non permetteranno di rilevare la reale efficienza dell'OE a parità di altre variabili. In tal caso, comunque, l'OE dovrà prevedere nella bozza di convenzione della Proposta meccanismi di mitigazione ed eventuale ripartizione dei relativi rischi tra concedente e concessionario per la possibile entrata in vigore di nuove norme in materia ETS;
- entrata in vigore dell'obbligo dell'ETS.

**Risposta.** Fermo restando l'autonomia decisionale del Promotore in merito alle scelte da inserire nel PEF di Proposta, si evidenzia il gradimento di AURI rispetto all'elaborazione di un meccanismo trasparente di costruzione della tariffa, per blocchi. Tale scelta semplifica le attività di valutazione complessiva della Proposta. Poiché la modalità di costruzione del PEF rientra fra le prerogative dei Promotori, AURI ha ritenuto opportuno riservarsi, durante la fase di valutazione, le richieste di eventuali allineamenti dei dati di *input*. In ogni caso può essere utilizzata la data di pubblicazione dell'avviso come riferimento temporale.

**Quesito n. 4 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 2b" al 2° capoverso si evidenzia che il quadro economico dei lavori di realizzazione dell'Impianto dovrà comprendere le somme a disposizione dell'amministrazione, inclusi gli oneri per spese di gara, incentivi, verifica e validazione del progetto, collaudo. Si chiede di fornire la quantificazione di tali costi che dovranno essere rimborsati ad AURI dal concessionario.**

**Risposta.** È necessario elaborare il quadro economico (QE) come da norme di riferimento. La valutazione delle voci del QE è oggetto di valutazione della Proposta. Durante tale fase, potranno essere richieste anche modifiche e integrazioni.

**Quesito n. 5 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 2c" al 4° capoverso in merito a mezzi propri investiti viene richiesto di esplicitare se si tratta di capitali apportati dall'OE all'Intervento o se si tratta di capitali investiti nella società di progetto costituita *ad hoc*.**

**Si chiede di chiarire cosa si intende per "capitali apportati dall'OE all'Intervento" e cosa si intende per "capitali investiti nella società di progetto costituita *ad hoc*" indicandone le differenze.**

**Risposta.** L'indicazione fornita al capoverso citato dell'Allegato 4 fa riferimento a:

- capitali di natura generale (e quindi anche *in kind*), oppure
- capitali finanziari investiti nella forma di *equity* (e prestito soci).

La struttura finanziaria potrebbe prevedere anche capitali investiti da soggetti esterni, nella forma di *mezzanine financing*. In generale, è necessario che la relazione al PEF descriva in modo chiaro la struttura finanziaria che viene ipotizzata ed eventuali modifiche in fase di esecuzione del contratto (es: rifinanziamenti).

**Quesito n. 6 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 2e" al 2° capoverso si chiede di diversificare i ricavi in funzione della loro natura, avendo cura di precisare quelli per conferimento, quelli aggiuntivi a saturazione del carico termico e quelli per cessione dell'energia.**

**Considerando che l'impianto sarà autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 160.000 t/anno di rifiuti e non a saturazione del carico termico, si chiede di chiarire cosa si intenda per ricavi aggiuntivi a saturazione del carico termico.**

**Risposta.** Per saturazione del carico termico deve intendersi, come si evince dal contesto generale dei documenti tecnici allegati all'Avviso e come indicato nel verbale della Giornata informativa, il raggiungimento del limite autorizzato (in peso) pari a 160.000 t.

Come indicato nel PRGIR e specificato nell'Avviso, trattandosi di un impianto minimo, ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021 (come modificata dalla Delibera ARERA 7/2024), si dovranno distinguere i ricavi derivanti dai flussi pianificati dei rifiuti urbani da quelli derivanti da rifiuti speciali (non pianificati né pianificabili come da Delibera ARERA n. 363/2021 come modificata dalla Delibera ARERA 7/2024). Lo scenario di piano a regime è individuato dal PRGIR, a pag. 58 della Relazione generale.

**Quesito n.7 - Con riferimento al documento "Allegato 4 dell'Avviso pubblico, all'art 2e" al 3° capoverso viene richiesto che il PEF debba prevedere tra i costi per cessione dell'energia anche il pagamento del *revenue sharing* all'amministrazione concedente.**

**Altresì nell'Avviso Pubblico si fa riferimento più volte alla previsione di adeguati meccanismi di *profit sharing*, vedi capitolo IIa art 2J ii e capitolo IV art. 5d vi.**

**Considerando che il PEF e la Convenzione dovranno essere allineate, si chiede di chiarire per entrambe le espressioni, "profit sharing" e "revenue sharing," la definizione corrispondente.**

**Risposta.** Nell'Avviso si fa riferimento al "*profit sharing*", tuttavia nello specifico documento (Allegato 4 dell'Avviso) viene riportato il riferimento al *revenue sharing* e pertanto deve considerarsi valida questa ultima indicazione "*revenue sharing*".

**Quesito n. 8 - Al capitolo IIa let. C dell'Avviso pubblico viene indicato che la proprietà giuridica dell'Impianto sarà trasferita ad AURI al momento del collaudo e presa in consegna dello stesso.**

**Si chiede:**

- **di specificare il perimetro di riferimento dell'"Impianto" ovvero se si fa riferimento al solo macchinario o anche al terreno o altre casistiche.**
- **di definire il momento di trasferimento della proprietà ovvero se si fa riferimento alla data del collaudo provvisorio oppure del collaudo definitivo.**
- **di specificare se la proprietà delle manutenzioni straordinarie e ogni altro investimento si rendesse necessario nel corso della gestione, sostenute dal concessionario, sarà trasferita all'Ente al termine della loro realizzazione e come saranno retrocesse al concedente.**

**Risposta.** Quanto riportato nell'Avviso vuole chiarire semplicemente gli aspetti giuridici inerenti agli assetti proprietari dell'impianto, specificando che la proprietà giuridica dello stesso, unitamente al terreno su cui lo stesso insiste, sarà ceduta ad AURI al momento del certificato di collaudo provvisorio, ma la proprietà economica dell'Impianto resterà in capo al Concessionario. Solo al termine della concessione anche la proprietà economica sarà pienamente in capo ad AURI. La gestione tecnico economica e le relative responsabilità dell'impianto per tutta la durata della concessione rimangono, quindi, in capo al concessionario.

**Quesito n. 9 - Con riferimento all'Allegato 4 art. 3, in ordine ai risultati di sintesi del PEF, si evidenzia che "i dati di sintesi devono mostrare che il PEF della concessione è in una situazione di equilibrio economico e finanziario (ai sensi dell'art. 177, co. 5 del Codice), che è verificata quando il VAN (di progetto e/o di azionista) è nell'intorno di zero, quando il TIR di progetto è nell'intorno del WACC e il TIR dell'azionista è nell'intorno del costo del Ke."**

**Premesso che l'articolo del codice richiamato riporta la definizione della situazione di equilibrio economico e finanziario, sul tema relativo agli aspetti VAN - TIR come sopra riportati evidenziamo**

comunque orientamenti favorevoli all'OE in base ai quali il VAN dell'investimento deve essere positivo al fine di rendere il progetto finanziariamente attraente per il settore privato.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti (dicembre 2023), ha approfondito l'intero tema dei PEF in ambito di Partenariato Pubblico Privato chiarendo, anche con esempi giurisprudenziali, che "IL VAN, AFFINCHE' UN PROGETTO POSSA ESSERE VALUTATO FAVOREVOLMENTE, DEBBA ASSUMERE UN VALORE POSITIVO". A supporto vengono citate fonti, tra le quali i) la Direttiva 2014/23/UE, ii) la sentenza TAR Lazio n. 4374 del 19/4/2018 che ribadisce la centralità dell'indicatore ai fini della valutazione della convenienza di un'operazione in project financing, in quanto consente di calcolare il valore del beneficio netto atteso dall'iniziativa economica e la ricchezza incrementale generata dall'investimento. Talché "il VAN, dunque, affinché un progetto possa essere valutato favorevolmente deve assumere un valore positivo, perché solo in tal caso l'iniziativa risulta in grado di produrre flussi monetari sufficienti a ripagare l'esborso iniziale ed a remunerare i capitali impiegati nell'operazione".

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di confermare o meno l'impostazione da Voi assunta in merito ai risultati del PEF.

**Risposta.** Il documento richiamato nel quesito non ha valore giuridico cogente e contiene, ad avviso di AURI, una interpretazione non condivisibile rispetto alle regole generali che presidiano la gestione dei meccanismi di funzionamento di una concessione. Infatti, il suddetto documento, fa riferimento alle regole generali della finanza che se pur in astratto possono considerarsi corrette, nel caso specifico vanno declinate con riferimento alle norme generali che regolano le concessioni.

Il concetto di equilibrio economico e finanziario è stato già ampiamente analizzato dalla letteratura scientifica in materia di concessioni, e riportato anche nei documenti ufficiali di ANAC e Ragioneria Generale dello Stato.

Elemento basilare che ha orientato l'indicazione contenuta nel punto 3 dell'Allegato 4 risiede nella opportuna scelta del tasso di attualizzazione, che corrisponde al costo del capitale. Se il tasso di attualizzazione è correttamente stimato per tener conto del costo delle fonti di finanziamento, allora il VAN deve tendere a zero, cioè il VAN deve essere funzionale alla copertura dei costi di gestione, di investimento e del capitale così come stimato. Nel caso in cui l'operatore economico sia più efficiente, il suo VAN effettivo potrà risultare superiore, altrimenti vi sarà una perdita, a dimostrazione che si tratta di una concessione e che il rischio operativo non è teorico. Un VAN che tende a zero e calcolato con un  $K_e$  o un WACC corretto assicura la remunerazione di tutti i fattori produttivi impiegati. Il concetto di equilibrio economico e finanziario, come anche cristallizzato dal Codice dei contratti serve per:

- assicurare che il PEF sia coerente con le finalità di una concessione e, quindi, che effettivamente vi sia un rischio operativo non teorico del concessionario;
- stimolare il Promotore alla indicazione della giusta quantificazione del costo del capitale.

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma l'impostazione assunta nei documenti pubblicati in merito ai risultati del PEF.

#### **Quesito n.10 - Rifiuti sanitari:**

**Nel punto 4 dell'allegato 2 Documento di indirizzo alla progettazione dell'avviso pubblico è richiesto che l'impianto sia dotato di "sistema di handling per rifiuti ospedalieri NON PERICOLOSI prodotti nella Regione Umbria".**

**Premesso che:**

- il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 prevede lo smaltimento "direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti" per le seguenti tipologie di rifiuti:
  - o rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  - o rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento (es. farmaci chemioterapici antitumorali, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento);
  - o rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che in termini di rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
- nel Piano Rifiuti della Regione Umbria è indicato che del totale di rifiuti afferenti al capitolo EER 18, circa il 95% (1.775 t) è costituito da "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" (EER 180103\* pericoloso).

Si chiede di chiarire quanto segue:

- a) La tipologia (codice EER) dei rifiuti sanitari a cui si fa riferimento e che si prevede debbano essere trattati presso il termovalorizzatore in parola;
- b) le quantità di rifiuti sanitari che si prevede debbano essere trattati presso il termovalorizzatore in parola;
- c) Qualora fosse confermata la previsione di trattamento delle sole tipologie classificate come "non pericolose" ovvero non "a rischio infettivo", cosa si intende per "sistema di handling" tenuto conto che, in tal caso, la normativa vigente non prevede un sistema di caricamento dei rifiuti diretto nel forno che è invece peculiare per quelle tipologie di rifiuti sanitari pericolose, caratterizzate da un rischio di tipo sanitario;
- d) le modalità con cui AURI intende vincolare il conferimento di tali tipologie di rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie della Regione Umbria al termovalorizzatore in parola.

#### **Risposta.**

- a. Le tipologie e le quantità dei rifiuti sanitari a cui si fa riferimento sono quelle indicate nel PRGIR a pag. 46 dell'Allegato C – Rifiuti Speciali.
- b. Con riferimento ai rifiuti sanitari si precisa che, in base alla normativa vigente, non è possibile prevedere nelle pianificazioni regionali e di ambito e, conseguentemente, in questo procedimento, quantitativi predeterminati di rifiuti speciali. In tal senso, si precisa che le indicazioni del PRGIR con riferimento a questa particolare categoria di rifiuti devono intendersi come opportunità di utilizzo dell'impianto nell'ambito delle attività a libero mercato fino alla capacità di trattamento massima.
- c. Il sistema di *handling* previsto è da intendersi come ulteriore opportunità di utilizzo dell'impianto, anche in considerazione della possibile evoluzione normativa durante il periodo di concessione, per eventuali situazioni straordinarie che lo richiedessero e come ulteriore presidio ambientale.
- d. Poiché si tratta di rifiuti speciali sottoposti a regime di libera concorrenza, AURI non può vincolare il conferimento di tali rifiuti al termovalorizzatore oggetto di concessione.

#### **Quesito n.11 - Fanghi a incenerimento**

Si richiedono chiarimenti circa le quantità di fanghi destinate – anno per anno – a recupero energetico presso il WTE in progetto e la stima del loro contenuto di sostanza secca.



**Risposta.** Indicazioni utili per le valutazioni in ordine alle quantità e qualità dei fanghi destinate al recupero energetico presso il termovalorizzatore in progetto possono essere desunte alle pagine 41 e 42 del PRGIR Allegato C – Rifiuti Speciali.

Il contenuto di sostanza secca deve essere superiore al 65% e funzionale al sistema di trasporto proposto. Trattandosi, anche in questo caso, di rifiuti speciali, si rimanda a quanto già indicato nella risposta al quesito n. 10.

**Quesito n.12 - Progettazione in BIM e dettagli progettuali in riferimento al Codice degli Appalti (D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.).**

**Con riferimento alla richiesta di cui al punto 5 dell'Allegato 2 di seguito riportata:**

**"In coerenza con quanto stabilito dall'art. 43 del Codice e dell'allegato I.9 recante "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni", il Promotore dovrà essere in grado di fornire gli elaborati tecnici prodotti con sistemi BIM e consegnati in formato aperto (.ifc)"**

**Si chiede se per la predisposizione della Proposta sia disponibile un capitolato informativo di riferimento a cui attenersi, come previsto dal D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, art. 41 comma 3 e Allegato I.9, art. 1 comma 8.**

**Risposta.**

In questa fase, di sollecitazione del mercato, AURI intende appurare la capacità del Promotore di avere le competenze necessarie per sviluppare la modellazione delle opere da realizzare in ambiente BIM, nei termini richiesti dalla normativa richiamata al punto 5 dell'allegato 2 dell'Avviso.

Tale capacità potrà essere attestata tramite curriculum specifico ed un organigramma da cui si possa evincere la disponibilità di personale in possesso dei necessari titoli di qualificazione (BIM Manager, BIM Coordinator, ecc.) o, in alternativa, da un contratto di collaborazione con professionisti esterni dotati dei suddetti requisiti.

Il Capitolato Informativo, redatto secondo le linee guida espresse dalla UNI 11337, sarà prodotto a seguito dell'esaurirsi dell'attuale fase procedurale, ossia, come indicato nell'Allegato 2 all'Avviso, a seguito della dichiarazione di fattibilità della Proposta e prima dell'indizione della gara per l'affidamento della Concessione. In fase di gara, sarà richiesta la redazione dell'offerta di gestione informativa e conseguente piano di gestione informativa.

**Quesito n.13 - Nell'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo II.A, 2.g) si dispone che: "l'Impianto è configurato dal PRGIR come "Impianto Minimo" - come confermato con DGR N. 661 del 10 luglio 2024 - e, dunque, assoggettato alla regolamentazione ARERA in merito, ossia l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") vigente. Pertanto, nella redazione del PEF, i Promotori dovranno calcolare la tariffa di conferimento secondo il succitato metodo, che sarà applicabile a tutti i Rifiuti Urbani Residui ("RUR"), individuati, nel PRGIR, per il raggiungimento dell'obiettivo di chiusura del ciclo tramite smaltimento in discarica dei rifiuti non riciclabili e non recuperabili pari al 7% (sette per cento) al 2030; durante l'esecuzione del contratto, la tariffa di conferimento sarà aggiornata sulla base del MRT via via in vigore."**

**In considerazione del fatto che il Metodo Tariffario Arera (MTR-2 DEL 363/21) presenta delle criticità in merito a grandi opere e a nuovi investimenti si richiede come sia possibile ovviare alle seguenti problematiche relative ai primi anni di tariffa di un impianto "minimo":**

**calcolo del Ri\_TRA come da art.23.3 del 363/21 nel primo periodo;**

**valore Asset dei Capex (anno t-2) nei primi due anni di tariffa;**

**Ammortamento degli asset nei primi due anni di tariffa.**

**Risposta.** Come ribadito durante la Giornata informativa, essendo questo un progetto, c.d. “*greenfield*”, la tariffa dovrà essere calcolata con specifico riferimento alla Proposta presentata (considerando il *capex* effettivamente sostenuto). In considerazione di quanto sopra, la regolamentazione MTR troverà applicazione partendo dal principio che, trattandosi di un progetto *greenfield*, l’investimento iniziale dovrà essere interamente ammortizzato. Il contratto di concessione dovrà disciplinare il raccordo tra PEF di concessione e MTR, anche con riferimento a questo particolare aspetto.

Quanto sopra esposto potrà essere oggetto di Proposta e di confronto in sede di valutazione delle Proposte.

**Quesito n.14 - Ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare la verifica della progettazione, verifica che dovrà essere effettuata per ciascuna fase della progettazione (art. 39 del D. Lgs.36/2023). Nel cronoprogramma messo a disposizione con l'Avviso pubblico non sono riportati i tempi che sanno richiesti per la verifica della progettazione. Solo al Paragrafo V. dell'Avviso Pubblico, nel descrivere la procedura di valutazione delle proposte, viene richiamata l'attività di verifica e validazione del PFTE e nel cronoprogramma di massima allegato all'Avviso Pubblico tale attività è inclusa nell'attività "Dichiarazione di fattibilità della Proposta e fase autorizzativa preliminare, approvazione PFTE".**

**Si chiede, pertanto, di chiarire se l'attività di verifica verrà ulteriormente effettuata sulla progettazione esecutiva e in tale caso si chiede di fornire una stima delle relative tempistiche, unitamente ai tempi previsti per validazione e approvazione, non essendo presente alcuna indicazione a tale riguardo nel cronoprogramma messo a disposizione con l'Avviso Pubblico.**

**Risposta.** Il cronoprogramma allegato all’Avviso contiene la stima delle varie fasi del procedimento ed è stato elaborato in una fase precedente all’avvio della progettazione. Sarà cura del Promotore, nelle fasi successive della progettazione, determinare con maggior dettaglio le sottofasi del procedimento e le relative tempistiche. In ogni caso, si conferma che, in conformità all’art. 34, comma 5 dell’Allegato I.7 al Codice, la verifica dovrà essere effettuata anche sul progetto esecutivo redatto dal Concessionario in fase di esecuzione contrattuale.

**Quesito n.15 - Nell’Allegato 02 - Documento di Indirizzo della Progettazione - all'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 4), viene specificato quanto segue: "La progressiva riduzione del rifiuto indifferenziato e, conseguentemente, l’aumento della quota di rifiuti speciali da trattamento delle varie frazioni di rifiuto differenziato (RD), oltre all’apporto di fanghi essiccati e rifiuti ospedalieri, questi ultimi caratterizzati da un alto valore di potere calorifico inferiore, comporteranno un contributo all’aumento del PCI (potere calorifico inferiore), che è previsto intorno ad un valore medio di circa 11.700 kJ/kg. I dati di riferimento per il progetto della griglia di combustione saranno centrati su 11.000 kJ/kg con un range del diagramma di combustione da 9.000 kJ/kg a 14.000 kJ/kg. L’Impianto dovrà avere una capacità termica complessiva pari a 65 MWt, corrispondente a 160.000 t/anno ad un PCI pari a 11.700 kJ/kg nell’ipotesi di un funzionamento continuo pari a 8.000 ore/anno".**

**Ai fini della redazione del PFTE e del PEF, si chiede di chiarire quale sia il PCI di riferimento da utilizzare, 11.000 o 11.700 kJ/kg.**

**Risposta.**

Si ritiene che le indicazioni fornite nel DIP siano sufficienti per consentire al Promotore di elaborare la Proposta. Come noto, la combustione in un impianto di incenerimento a griglia trova collocazione



all'interno dell'area del Diagramma di Combustione che caratterizza il progetto proposto. Esso stesso prevede PCI molto diversi e assetti di combustione con portate orarie diverse e conseguenti. Il PCI medio del rifiuto in ingresso all'impianto dipende da fattori esogeni, come la tipologia di raccolta, la stagionalità, la presenza o meno di turisti, l'apporto di fanghi e rifiuti speciali, etc.

Un PFTE che tenga conto di un PCI pari a 11700 kJ/kg appare coerente con le previsioni indicate, tuttavia, non si possono escludere anche valori medi vicini a 11.000 kJ/kg, o in alcuni casi anche inferiori, proprio per le considerazioni sopra evidenziate.

**Quesito n.16 - Nell'Allegato 02 - Documento di Indirizzo della Progettazione - all'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 4), viene specificato quanto segue: "In considerazione del costo e dell'importanza dell'investimento da realizzare, nonché delle previsioni indicate nel PRGIR e di eventuali fattori esogeni non prevedibili al momento, si ritiene opportuno incrementare la potenza termica dell'8%, a titolo di "riserva tecnica" per eventuali necessità del caso. La potenza termica nominale del progetto è pari a 70,2 MW termici."**

**Si chiede di confermare che il valore di 70,2 MW è da intendersi come 100% della potenza termica di combustione del forno (MCR - maximum continuum rating o CMC - carico massimo continuo)**

**Risposta.** Si conferma.

**Quesito n.17 - Nel cronoprogramma di massima messo a disposizione con l'Avviso Pubblico sono indicati complessivamente 2 mesi (giugno-luglio 2029) di avviamento impianto.**

**Si chiede di dettagliare come all'interno della predetta durata vengono declinate le tempistiche di commissioning, messa a regime e test prestazionali.**

**Risposta.** Si fa riferimento a quanto già indicato nella risposta al quesito n. 14.

**Quesito n.18 - Nell'Allegato 02 - Documento di Indirizzo della Progettazione - all'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 4), viene specificato quanto segue: "Si richiede che l'Impianto dovrà essere equipaggiato da un sistema di trasporto fanghi essiccati con sbocco all'interno della tramoggia di carico rifiuti, nonché da un sistema di handling per i rifiuti ospedalieri, non pericolosi, prodotti nella Regione Umbria."**

**Si richiede di specificare la tipologia merceologica del fango (pellettizzato oppure in forma granulare) per una corretta progettazione dei sistemi di stoccaggio e trasporto verso la tramoggia del forno. Ugualmente si richiede di specificare le caratteristiche e la modalità di conferimento dei rifiuti ospedalieri (conferimento in fusti/contenitori del tipo "vuoto a perdere", conferimento in fusti/contenitori da sottoporre a sterilizzazione presso l'impianto e restituire ai gestori della filiera della raccolta, geometria e volume massimo dei fusti/contenitori etc.)**

**Risposta.** Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 11 e, relativamente al confezionamento dei rifiuti ospedalieri, si lascia al Promotore la scelta che ritiene migliore.

**Quesito n.19 - Nell'Allegato 02 - Documento di Indirizzo della Progettazione - all'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 4), viene specificato quanto segue: "Da prevedersi, nell'intorno del condotto di scarico e ai piedi della ciminiera, la predisposizione di uno spazio sufficiente di circa 300 mq e una altezza**

libera di 4 metri, per la sperimentazione/progetti di ricerca per la cattura della CO<sub>2</sub> con un sistema a reattore Sul condotto a monte del Sistema di monitoraggio delle emissioni, dovranno essere predisposte due flange chiuse, per il prelievo, e la successiva reimmissione nello stesso condotto, del gas sottoposto al trattamento". Diversamente, nell'Avviso pubblico al Paragrafo, 4, punto 5.f), è indicato che "devono essere descritte le modalità di cattura della CO<sub>2</sub>". Si richiede, pertanto, di chiarire se l'impianto per la cattura della CO<sub>2</sub>, seppur sperimentale, debba essere progettato e previsto in realizzazione già in questa fase in sede di elaborazione del PFTE o sia sufficiente prevedere le sole predisposizioni indicate nel DIP. Si chiede, altresì, di confermare, in caso sia necessario prevedere la realizzazione dell'impianto di cattura, se l'offerente abbia facoltà di avviare a destino finale la CO<sub>2</sub> catturata a sua esclusiva discrezione.

**Risposta.**

Non è richiesta la progettazione, né tantomeno la realizzazione dell'impianto di cattura della CO<sub>2</sub>. Quello che viene richiesto è di prevedere la sola predisposizione indicata.

**Quesito n.20 - Nell'Allegato 02 - Documento di Indirizzo della Progettazione - all'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 8), si prevede che "i CAM sono pertanto assorbiti dalle norme tecniche molto più articolate e complesse e dinamiche rappresentate dalle BAT" Si chiede di confermare che non è necessaria e, quindi, richiesta con la presentazione della proposta una relazione specifica sui CAM, ma solo allineamento alle BAT sull'incenerimento rifiuti (2019) dell'Opera.**

**Risposta.** Si conferma quanto indicato al paragrafo 8 dell'Allegato 2 all'Avviso in ordine al rispetto delle BAT. Dovranno, comunque, essere osservate le specifiche pertinenti contenute nei CAM in vigore per le parti applicabili all'intervento. Per gli elaborati progettuali da predisporre, si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato 2 all'Avviso.

**Quesito n.21 - Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al paragrafo IV, punto 5.a) dell'Avviso Pubblico, stando alla formulazione contenuta all'art. 33 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, richiamato dall'Avviso Pubblico, che riferisce i requisiti all'"Investimento previsto per l'intervento" e alla formulazione utilizzata nell'Allegato 4 all'Avviso che parla di "investimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, complessivamente inteso", si ritiene che, ai fini del soddisfacimento dei predetti requisiti, si faccia riferimento non già al valore della concessione di cui all'art. 179 del Codice (inteso come fatturato totale generato dalla concessione per tutta la sua durata), bensì ai costi di realizzazione dell'intervento. Si chiede di confermare se gli operatori economici, al fine di soddisfare i predetti requisiti, potranno attenersi alla predetta interpretazione nell'applicare l'Avviso Pubblico.**

**Risposta.** Si conferma.

**Quesito n.22 - Con riferimento a quanto viene previsto al paragrafo IV, punto 5.a) dell'Avviso Pubblico, non è chiaro se, nel caso in cui parte del RTI sia un soggetto costruttore designato per la sola realizzazione dei lavori di realizzazione dell'impianto, in questo caso solo a tale operatore non è richiesto di soddisfare il requisito di fatturato e capitale sociale nella misura minima del 10% (che rimarrebbe invece fermo per gli altri membri dell'aggregazione).**

**Risposta.** Si rinvia a quanto chiaramente disposto al paragrafo IV, punto 5, lett. a), romanino v., punto 2, lett. a) dell'Avviso.

**Quesito n.23 -** Ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, il costo/prezzo dell'area dovrebbe essere indicato tra gli investimenti nel PEF che andrà presentato con la proposta, e che, quindi, dovrebbe essere recuperato con la gestione/sfruttamento dell'impianto. Si rileva, tuttavia, che l'Allegato 4 ("Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF") non ne fa alcun cenno. Si chiede, quindi, di chiarire e confermare che il costo /prezzo dell'area deve essere indicato all'interno del PEF tra i CAPEX.

**Risposta.** Si conferma che il costo dell'area è un costo da includere nel CAPEX. Dovrà, poi, essere adeguatamente valutato il metodo di ammortamento scelto a cui collegare le modalità di devoluzione del bene a fine concessione.

**Quesito n.24 -** Con riferimento al sopravvenire di nuove norme in materia di ETS, ai sensi dell'Avviso Pubblico (cfr. Paragrafo 2), è ammessa una ripartizione dei relativi rischi tra concedente e concessionario. Attesa la genericità della previsione, si chiede di fornire maggiori indicazioni.

**Risposta.** Si conferma quanto riportato nell'Avviso.

**Quesito n.25 -** Considerato che l'Avviso Pubblico non esclude la possibilità di prevedere un canone di disponibilità ed invita gli offerenti a predisporre una bozza di convenzione, da presentare con la proposta tenendo conto del modello di contratto standard approvato dall'ANAC e dalla Ragioneria Generale dello Stato, si chiede di chiarire se, nel rispetto, da un lato, di una corretta allocazione dei rischi in applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, e, dall'altro lato, dell'obiettivo del PEF indicato nell'Avviso Pubblico - di "evidenziare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento" - l'introduzione di un canone di disponibilità è compatibile con la regolamentazione ARERA e, in caso di risposta positiva, se la sua eventuale previsione in sede di presentazione della proposta è ritenuta coerente con l'iniziativa in oggetto.

**Risposta.**

Il modello concessorio da utilizzare per la Proposta è basato sul rischio di domanda. Non è previsto un canone di disponibilità. Il richiamo contenuto in una nota a piè di pagina dell'Avviso ha il semplice scopo di individuare il modello base di convenzione approvato da ANAC e RGS che, tuttavia, deve essere adeguato, sia perché riferito al Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016, non più in vigore, sia perché basato sul rischio di disponibilità.

**Quesito n.26 -** Si chiede di chiarire quali saranno le conseguenze e gli impatti sulla procedura avviata con l'Avviso Pubblico derivanti dalla sentenza emessa dal TAR Umbria, sez. I, n. 673, pubblicata in data 1° ottobre 2024 e se e quali sono le determinazioni che l'AURI ha intenzione di adottare. Si chiede, altresì, di chiarire se ci sono altri contenziosi pendenti che potrebbero avere un impatto sulla procedura in oggetto, e questo alla luce delle notizie diffuse dagli organi di stampa, in aggiunta alla sentenza sopra indicata.

**Risposta.** La sentenza del TAR Umbria sez. I, n. 673, pubblicata in data 1° ottobre 2024 non ha alcuna diretta connessione con la procedura in corso.

Sarà cura di AURI comunicare eventuali “novità” nel caso in cui l’ente Regione dovesse modificare le sue determinazioni in ordine al presente procedimento.

**Quesito n.27 - Con riferimento alla fase di Consultazione, si chiede di chiarire come sarà garantita la legittima esigenza dei concorrenti di avere trasparenza sulle valutazioni compiute dal GdL, considerato che i criteri previsti al paragrafo V. dell'Avviso Pubblico sono ampiamente discrezionali, non costituiscono criteri di aggiudicazione e che "Non sarà predisposta, né resa pubblica, alcuna graduatoria".**

**Risposta.**

La fase di valutazione delle Proposte è caratterizzata da ampia discrezionalità, come più volte ribadito dalla giurisprudenza. La valutazione delle Proposte non costituisce e non è assimilabile a una procedura di aggiudicazione. Le valutazioni saranno svolte nel rispetto dei principi applicabili di parità di trattamento e trasparenza.

**Quesito n.28 – Considerato che l'Avviso Pubblico non prevede obblighi minimi di conferimento di rifiuti da trattare, ai fini della redazione del PEF e della stessa sostenibilità dell'iniziativa, si chiede di fornire indicazioni precise sui quantitativi di rifiuti da trattare tali da poter essere concretamente assunti tra i presupposti, essenziali, del PEF ai fini della presentazione della proposta. Si chiede, altresì, di fornire indicazioni utili che possano consentire di assumere in modo oggettivo ed omogeneo da parte di tutti i concorrenti i medesimi quantitativi di rifiuti speciali ospedalieri che saranno oggetto di trattamento.**

**Risposta.**

Si richiama quanto riportato nell’Avviso e nel PRGIR.

**Quesito n.29 - Si chiede di chiarire, anche attraverso puntuali riferimenti normativi, il procedimento ed i tempi per l'approvazione del PFTE richiamata al punto 14 del Paragrafo V. dell'Avviso Pubblico. Si chiede, altresì, di chiarire in che cosa consisterà l'"approvazione dei successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario" di cui all'art. 193 comma 7, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, a cui l'Avviso Pubblico fa menzione.**

**Risposta.**

Si rinvia alle norme applicabili, tra cui gli articoli 193 e 38 del Codice.

**Quesito n.30 - Si chiede a Codesta amministrazione, considerando che il bando prevede che i fanghi vengano conferiti essiccati presso il nuovo impianto (con un coerente PCI), quale sia la percentuale di frazione secca che caratterizzerà questi ultimi e quale sia la quantità [t/a] che si prevede venga conferita.**

**Per quanto precede, si chiede la possibilità di conferire i fanghi essiccati nella vasca di stoccaggio dei rifiuti in ingresso per favorirne la miscelazione ed ottimizzarne la combustione, a beneficio**

**dell'efficienza impiantistica, non considerando pertanto vincolante la prescrizione prevista dal bando che prevede uno scarico direttamente nella tramoggia di alimentazione del forno.**

**Risposta.**

Si richiama quanto già riportato nella risposta al quesito n. 11.